



Cogeme s&t[®]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Società convocata il 21 e 22 luglio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e degli articoli 72, 84 *ter* e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Società convocata il 21 e 22 luglio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e degli articoli 72, 84 *ter* e 92 del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

- 1. Adeguamento dello statuto sociale in recepimento di talune disposizioni del D. Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti e di altre modificazioni che si rendono opportune per esigenze di carattere operativo e gestionale, tra cui l'eliminazione del valore nominale delle azioni. Proposta di modifica dell'art. 6 (capitale sociale), degli artt. 8, 9 e 10 (Assemblea), dell'art. 16 (Amministrazione) e dell'art 19 (Collegio sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea è chiamata, tra l'altro, ad esaminare la proposta di adeguamento dello Statuto ad alcune disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 - emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/Ce relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ("Decreto Legislativo 27/2010") - che il Consiglio di Amministrazione ha formulato in considerazione delle dimensioni e dell'operatività di Cogeme Set S.p.A., essendo inteso che per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le nuove disposizioni vigenti.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione stesso, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2365, comma 2, del codice civile e 13 dello Statuto della Cogeme Set, ha già provveduto ad adottare nel corso della riunione dell'11 novembre 2010 quelle modifiche statutarie di natura obbligatoria, volte ad eliminare le previsioni statutarie in contrasto con le nuove disposizioni normative, ovvero ad introdurre nuove previsioni obbligatorie di mero adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Inoltre, sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea, altre modificazioni dello Statuto che si rendono opportune per esigenze di carattere operativo e gestionale, tra cui l'eliminazione del valore nominale delle azioni, le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, altresì, che le proposte di modifica dello statuto non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Nel particolare Vi proponiamo le seguenti modifiche.

- **Art. 6 (Capitale Sociale)**: si propone di eliminare il riferimento al valore nominale delle azioni attualmente pari a 0,50 euro.

La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), ha infatti introdotto la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale pur consentendo la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni, così come di provvedere alla sua eliminazione. Le azioni prive di valore nominale mantengono un valore contabile figurativo, o implicito, dato dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse (c.d. valore di parità contabile implicito).

Come conseguenza, le norme del codice civile che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2346, comma 3, del codice civile.

L'eliminazione del valore nominale rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, infatti, in determinate circostanze, da un lato di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni (quali emissione di nuove azioni o modifica, appunto, del valore nominale) e, dall'altro, di effettuare operazioni sulle azioni senza che ciò comporti modificazioni del capitale (quale, ad esempio annullamento di azioni proprie): più semplicemente, ad una variazione dell'ammontare del capitale sociale o del numero complessivo delle azioni in circolazione conseguirà un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse.

Ulteriore vantaggio dell'eliminazione del valore nominale delle azioni è la possibilità di emettere nuove azioni, in sede di aumento di capitale sociale, anche con un valore "implicito" inferiore all'attuale parità contabile. Ove la Società procedesse in futuro ad aumenti di capitale, con l'eliminazione del valore nominale delle azioni, la società avrà quindi la facoltà di determinare il numero di azioni emittende, richiedendo per ciascuna azione, a titolo di capitale, una somma che potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla parità contabile storica. Si precisa al riguardo che la menzionata facoltà non diminuisce in alcun modo la tutela dell'integrità del capitale sociale, in quanto, ai sensi dell'art. 2346, comma 5, del codice civile, il valore dei conferimenti non potrà comunque essere in nessun caso inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione intende, pertanto, proporre l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, attualmente determinato in euro 0,50 mantenendo invece inalterata l'indicazione dell'importo complessivo del capitale sociale di euro 30.867.320, alla data della presente Relazione e del numero totale di azioni ordinarie in cui esso è composto 61.734.640.

<p align="center">Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p align="center">Testo Vigente</p>	<p align="center">Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p align="center">Proposte di modifica</p>
<p align="center">CAPITALE SOCIALE</p> <p>6) Il capitale della società e' di euro 30.867.320 (trentamilionioctocentosessantasettemilatrecento venti), diviso in n. 61.734.640 (sessantunomilionisettecentotrentaquattromilasei centoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e</p>	<p align="center">CAPITALE SOCIALE</p> <p>6) Il capitale della società e' di euro 30.867.320 (trentamilionioctocentosessantasettemilatrecento venti), diviso in n. 61.734.640 (sessantunomilionisettecentotrentaquattromilasei centoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna prive del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e</p>

b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400

(settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800

(quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.

b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400

(settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800

(quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie ~~del valore nominale di euro 0,50 cadauna~~, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.

<p>Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e mo-di che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p>	<p><i>invariato</i></p>
--	-------------------------

- **Artt. 8 e 9 (Assemblea):** si propone di inserire la possibilità - prevista dal Decreto Legislativo 27/2010 - di tenere l'Assemblea degli Azionisti in un'unica convocazione, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità.

Con l'introduzione di tale modifica statutaria, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di convocare l'Assemblea in una sola data, da un lato, consentendo, alla Società di risparmiare i costi conseguenti all'allestimento di convocazioni destinate ad andare deserte e, dall'altro, rendendo certa per gli azionisti, la data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Si ricorda, poi, che per le Assemblee che si terranno in unica convocazione i relativi quorum di partecipazione e deliberazione sono stabiliti dalla legge (art. 2369, co.1 del codice civile) nei seguenti termini: per l'Assemblea ordinaria, si applicano le maggioranze indicate dalla legge per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

Statuto Cogeme Set S.p.A. Testo Vigente	Statuto Cogeme Set S.p.A. Proposte di modifica
ASSEMBLEA 8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Società, nei termini e con le altre modalità	ASSEMBLEA 8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Società, nei termini e con le altre modalità

<p>previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'avviso potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.</p> <p>9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.</p> <p>L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>	<p>previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>Le assemblee si tengono normalmente in più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione.</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'avviso potrà dovrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive alla prima, salvo che l'assemblea non si tenga in un'unica convocazione.</p> <p>9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, o di unica convocazione è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.</p> <p>L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.</p>
--	--

- **Art. 10 (Assemblea):** si propone di prevedere espressamente l'esclusione del rappresentante designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/98. Tale norma stabilisce, infatti, che, salvo una diversa previsione statutaria, la Società nomina ed identifica nell'avviso di convocazione per ciascuna Assemblea, un soggetto a cui i soci possano conferire - senza alcuna spesa - delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

In considerazione delle dimensioni della Società, delle modalità con cui gli azionisti hanno solitamente partecipato alle Assemblee e del fatto che si ritiene preferibile rimettere la scelta del rappresentante, come sempre avvenuto, direttamente ai singoli soci, si ritiene opportuno introdurre nello Statuto un'apposita clausola di deroga in forza della quale la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 *undecies* del D. Lgs. 58/98.

<p>Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p>Testo Vigente</p>	<p>Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p>Proposte di modifica</p>
<p>10) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p>	<p>10) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p>

<p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.</p>	<p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.</p> <p>La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante unico degli azionisti di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
---	--

- **Art. 16 (Amministrazione):** si propone di prevedere la possibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione della Società oltre che con lettera raccomandata, anche mediante telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica, uniformando la modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, con quella attualmente vigente per le convocazioni in via d'urgenza.

<p>Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p>Testo Vigente</p>	<p>Statuto Cogeme Set S.p.A.</p> <p>Proposte di modifica</p>
<p>AMMINSITRAZIONE</p> <p>16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso e' inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.</p>	<p>AMMINSITRAZIONE</p> <p>16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata, o con telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica oppure 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica. L'avviso e' inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.</p>

- **all'art. 19 (Collegio Sindacale):** si propone di apportare talune modifiche di carattere formale e di coordinamento anche alle nuove disposizioni adottate con delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 con cui è stato modificato il Regolamento Emittenti. Tale adeguamento, e le altre integrazioni, vengono operate mediante rinvio, per evitare la necessità di un'ulteriore modifica statutaria in caso di evoluzione della regolamentazione applicabile. La tecnica del rinvio alle

disposizioni vigenti viene utilizzata anche per la modifica della clausola relativa all'integrazione del collegio sindacale, che si ritiene opportuna al fine di evitare possibili dubbi interpretativi sulle modalità di nomina dei sostituti da parte dell'assemblea. L'Assemblea pertanto sarà chiamata a deliberare in conformità alla normativa vigente in materia di nomina o sostituzione del collegio sindacale, nel rispetto del principio di rappresentatività delle minoranze (cfr. art. 144 *sexies*, comma 12 Regolamento Emittenti)

<p align="center">Statuto Cogeme Set S.p.A. Testo Vigente</p>	<p align="center">Statuto Cogeme Set S.p.A. Proposte di modifica</p>
<p align="center">COLLEGIO SINDACALE</p> <p>19) Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.</p> <p>Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco sup-plente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle di-sposizioni vigenti.</p>	<p align="center">COLLEGIO SINDACALE</p> <p>19)</p> <p align="center"><i>invariato</i></p>

<p>L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la pre-presentazione delle liste.</p> <p>Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p> <p>Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.</p> <p>Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono</p>	<p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p> <p>Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, ai sensi della normativa vigente, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste nei minori termini previsti dalla normativa vigente sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.</p> <p>Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale e ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni vigenti.</p> <p>Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
--	---

depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute

invariato

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea ~~con le maggioranze previste dalle~~ **in conformità alle** –disposizioni di legge **e di regolamento vigenti**, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai

per l'espletamento dell'incarico.	sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.	Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di approvare le modifiche statutarie così come proposte dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa relative agli articoli 6 (Capitale Sociale), 8, 9, 10 (Assemblea), 16 (Amministrazione) e 19 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale;*
- *di modificare di conseguenza lo statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale allegato;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega, i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apportare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale che si rendessero necessarie e/o opportune, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione al registro delle imprese e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, nei termini di legge e regolamento applicabili.”*

Milano, 6 giugno 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente)

Fto Maurizio Testa

Allegato: Statuto modificato agli articoli 6,8,9,10,16 e 19.

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata:

COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

detta anche in breve

COGEME SET S.P.A.

2) La sede della società e' posta in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

3) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società e' quello risultante dal Libro Soci.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- la fabbricazione di minuterie metalliche di precisione e lavorazione di metalli in genere;
- l'assemblaggio di parti meccaniche fra di loro nonché la produzione di appa-recchiature e congegni meccanici;
- la produzione ed il commercio di prodotti in materia plastica per impiego automobilistico ed in genere;
- il commercio all'ingrosso in genere di ferramenta;
- il commercio di macchinari per la lavorazione di metalli in genere e per la fabbricazione di prodotti in materia plastica;
- l'attività di agenzia e rappresentanza per i prodotti commercializzati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, pro-duttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

5) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquan-ta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società e' di euro 30.867.320 (trentamilioniotto-centosessantasettemilatrecentoventi), diviso in n. 61.734.640 (sessantunomilionesettecentotrentaquattromilaseicentoquaranta) azioni ordinarie ~~del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna prive del valore nominale.~~

L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant. Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di

sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario “Cogeme Set 2009-2014 convertibile” per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie ~~del valore nominale di euro 0,50 ciascuna~~, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ASSEMBLEA

8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, sul sito internet della Società, nei termini e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Le assemblee si tengono normalmente in più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. L'avviso ~~potrà~~ **dovrà** indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive **alla prima, salvo che l'assemblea non si tenga in un'unica convocazione.**

9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, o **di unica convocazione** è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

10) La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge e di regolamento. La delega potrà essere notificata mediante sistema di posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, il tutto secondo le indicazioni che verranno riportate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante unico degli azionisti di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE

12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei re-quisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

13) Spettano al consiglio di amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto deve essere preventivamente autorizzato dalla assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto, compete al consiglio di amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14) Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi membri o a persone non facenti parte dell'organo medesimo, quali direttori.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e modalità di funzionamento. I comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi. Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente.

15) La legale rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché al Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata, **o con telefax, telegramma o posta elettronica**, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ~~o con telefax, telegramma o posta elettronica oppure~~ 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza, **con telefax, telegramma o posta elettronica**. L'avviso è inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia

certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.

17) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora deliberato dalla assemblea, un emolumento annuo; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

19) Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, **ai sensi della normativa vigente**, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste **nei minori termini previsti dalla normativa vigente sino al quinto giorno successivo a tale data**. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la

propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale **e ogni altra informazione richiesta dalle disposizioni vigenti.**

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea ~~con le maggioranze previste dalle~~ **in conformità alle** -disposizioni di legge **e di regolamento vigenti**, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21) La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

L'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sul bilancio di esercizio, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

23) Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

24) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

25) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26) Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla legge.